



**COMUNE DI GROPELLO CAIROLI**  
*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO**  
**DELLA**  
**CONSULTA GIOVANILE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 06/06/2022

## **Art. 1 – Istituzione e durata in carica**

- 1) Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, è istituita la Consulta giovanile del Comune di Gropello Cairoli, quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione dei giovani cittadini alla vita pubblica.
- 2) La Consulta dura in carica, indipendentemente dalla data di costituzione, fino al termine del mandato dell'Amministrazione comunale in carica. Nel caso in cui le domande di adesione risultassero particolarmente numerose, il Sindaco ha facoltà di rinnovare la Consulta a metà del suo mandato amministrativo, al fine di garantire la massima partecipazione.
- 3) In caso di scioglimento anticipato, ossia nel caso in cui per due convocazioni consecutive non venga raggiunto il numero di presenti che consenta la validità della seduta dell'Assemblea, il Sindaco incarica gli uffici competenti di emettere un nuovo bando.

## **Art. 2 – Funzioni**

- 1) La Consulta Giovanile è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, con funzione di integrazione e arricchimento dell'attività degli altri organi del Comune.
- 2) A tale fine può esprimere pareri, osservazioni, raccomandazioni e proposte, di natura non vincolante, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti alle tematiche giovanili o che abbiano una ricaduta su di queste.
- 3) I pareri, osservazioni, raccomandazioni e proposte di cui al comma precedente sono rese su richiesta di Sindaco, Giunta o Consiglio comunale, o per autonoma iniziativa della Consulta.
- 4) La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi, svolgendo ricerche ed elaborando proposte in maniera autonoma.
- 5) La Consulta ha facoltà di promuovere incontri e iniziative aperte al pubblico, di concerto con gli Assessorati competenti a seconda delle materie. Supporta le realtà associative attive sul territorio comunale nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

## **Art. 3 – Composizione**

- 1) La Consulta è composta da un minimo di 8 membri a un massimo di 12.
- 2) Possono fare parte della Consulta tutti i cittadini residenti nel Comune di Gropello Cairoli di età compresa tra i 16 e i 35 anni che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo art.10; i minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà.
- 3) Di diritto, i Consiglieri Comunali fino a 30 anni di età sono membri della Consulta. Decadono con il decadere della Consulta o al venir meno dei requisiti anagrafici.
- 4) Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta i membri del Consiglio o della Giunta comunale o rappresentanti di altre Consulte o associazioni attive sul territorio comunale.

## **Art. 4 – Organi della Consulta**

- 1) Sono organi della Consulta Giovanile:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente;
  - il Segretario.
- 2) La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compenso.

## **Art.5 – L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 3 e si riunisce almeno due volte all'anno. Viene convocata su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei componenti, nonché su richiesta del Sindaco e della Giunta comunale.
- 2) La convocazione dell'Assemblea è comunicata via e-mail ai membri dell'Assemblea con almeno una settimana di preavviso.
- 3) Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 4) Le proposte approvate dall'Assemblea devono essere messe per iscritto. Spetta al Presidente curarne l'invio all'Ufficio Segreteria del Comune, all'attenzione del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.
- 5) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
- 6) I verbali dei lavori dell'Assemblea e le proposte approvate vengono depositate presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

#### **Art. 6 – Il Presidente**

- 1) La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Il Sindaco presiede, in ogni caso, la seduta di insediamento.
- 2) Nel corso della prima seduta, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di un Vicepresidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.
- 3) Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno.

#### **Art. 7 — Il Segretario**

- 1) Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica fino alla scadenza della Consulta.
- 2) Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea, assicurandone l'invio tramite e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva.
- 3) Spetta al Segretario anche il compito di redigere una relazione annuale sulle attività svolte dalla Consulta e inviarla al Sindaco e alla Giunta comunale.

#### **Art. 8 – Decadenza**

- 1) I membri che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione al Presidente, sono considerati decaduti da membri della Consulta.
- 2) È inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 3.

#### **Art. 9 – Sede delle adunanze**

- 1) La sede delle adunanze della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale.
- 2) È facoltà del Presidente scegliere, previa disponibilità e autorizzazione dei competenti uffici Comunali, una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano comunque in locali di competenza comunale.

#### **Art. 10 – Domanda di ammissione ed entrata in carica**

- 1) A seguito di avviso pubblico, i giovani cittadini che intendono partecipare alla Consulta devono far

pervenire la propria candidatura spontanea.

- 2) I candidati devono necessariamente produrre una lettera di presentazione (o un *curriculum vitae* se in possesso di esperienze lavorative) che metta in evidenza la loro formazione, i loro interessi e le loro attitudini.
- 3) Il Sindaco nomina i membri aventi i requisiti anagrafici sulla base dell'esame delle lettere di presentazione o dei *curricula*, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse fasce di età.
- 4) I candidati che non vengono nominati in prima battuta possono essere designati in caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, o in caso di rinnovo della Consulta a metà mandato come previsto dall'art. 1 comma 2.